

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano ó Via Maria Doro 9, - P.I./C.F. 0007460951
(E-Mail - comunevsa@libero.it web. www.comune.villasantantonio.or.it)
(Tel. 783/964017 ó 0783/964146 ó fax 0783/964138)

Pubb. dal 18/12/2014
al

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 del 11/12/2014

=====

OGGETTO:

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA -
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

=====

L'anno **duemilaquattordici** addì **undici** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30** nella Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Comunale** presieduta dal **SINDACO Passiu Antonello** e con l'intervento dei Signori:

Presenti

Passiu Antonello	SI
Saccu Antonia Laura	SI
Atzori Pier Paolo	SI
Contena Bernardino S.	SI
Saccu Francesco	NO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Sogos Giorgio**.

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione G.C n. 23 del 04/04/2014, di Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
- La Deliberazione C.C n. 25 del 11/06/2014, di Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 11/12/2014 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Dato atto che l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa, del Comune di Villa Santo Antonio risale all'anno 2002 e che, pertanto, occorre sottoscrivere un CCDIA aggiornato;

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 131 del 21/12/2009 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO UTILIZZO FONDO ANNO 2008";
- n. 132 del 21/12/2009 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO UTILIZZO FONDO ANNO 2009";

Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

Considerato l'art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 novembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2011 e, in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili e verranno, conseguentemente, integralmente applicate le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e in particolare;

- l'art. 5, comma 2, laddove prevede che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;

- l'art. 7, comma 5, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

- l'art. 40, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone:

È al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

È al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

RICHIAMATE altresì:

- la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma:

- che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;
- che le disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;
- la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;
- in tali materie è esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali;
- i nuovi contratti integrativi, cioè quelli stipulati successivamente alla data del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, sono soggetti all'applicazione delle nuove regole contenute proprio nel D.Lgs. 150/2009;
- la successiva circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che ha fornito l'interpretazione autentica del succitato articolo 65 del D.Lgs. 150/2009;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, ha previsto limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 dispone:

- che il blocco del trattamento economico, compreso quello accessorio per il triennio 2011/2013 «...non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati...»
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 nel triennio 2011/2013
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Visto il D.P.R. del 4 settembre 2013, n. 122 che estende il contenimento della spesa del personale nella misura già prevista dalla Legge 122/2010 art. 9 comma 2 bis anche all'anno 2014;

Vista la Determinazione dell'Area Contabile n. 512 del 05.12.2014 di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2013;

Vista la Determinazione dell'Area Contabile n. 513 del 05.12.2014 di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2014;

Vista la circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente;

Verificato che in questo Ente, risultano cessazioni di personale compensate da assunzioni, pertanto non vi sono differenze percentuali che dovranno generare una riduzione del fondo medesimo;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2010 (con esclusione dei compensi destinati alla ex legge Merloni, avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d dell'art. 15 ove

tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente entrata in vigore del D.L. 78/2010 e le economie del fondo dell'anno 2009 e delle economie del fondo straordinari anno 2009) pari ad € 13.906,84

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Villa Sant'Antonio ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Patto di Stabilità" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;

Considerato che:

- è necessario, una volta perfezionata la costituzione del fondo anni 2013-2014, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- non si è proceduto alla ripartizione annuale delle risorse decentrate per le annualità 2010-2013
- la delegazione trattante di parte pubblica deve avere una precisa linea di comportamento concordata preventivamente con l'Amministrazione comunale, per poi essere rappresentata dal Presidente in sede di trattativa;
- la Giunta comunale, competente organo di direzione politica, deve pertanto necessariamente formulare alla delegazione trattante le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nel corso della trattativa;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili del fondo per l'efficienza dei servizi;
- le direttive comunque devono lasciare spazio allo svolgersi delle trattative, nel rispetto delle leggi e dei vincoli esistenti, al fine di non renderle impossibili o di difficile conduzione con la parte sindacale;

Ritenuto pertanto necessario formulare i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo del fondo:

- 1) predisporre un nuovo contratto decentrato normativo, adeguato alle recenti disposizioni normative sopra richiamate per il triennio 2013-2015;
- 2) ripartire le risorse del fondo mediante l'applicazione degli istituti previsti dal CCDIA e in conformità ai compensi previsti dai contratti nazionali;
- 3) evidenziare che all'erogazione di tali compensi provvederà il Responsabile del Personale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art 45 del D.lgs 165/01, solo a seguito di comprovata ed effettiva condizione lavorativa espletata dai dipendenti beneficiari;
- 4) gli importi destinati alla produttività dovranno essere destinati prevalentemente alla produttività in relazione agli obiettivi che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance di ciascuna annualità. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2010;
- 5) autorizzare il Presidente e la componente di parte pubblica alla ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni 2010 ó 2011 ó 2012 ó 2013 ó 2014, fermi restando i sopracitati indirizzi, fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il

Patto di Stabilità dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Di prendere atto della costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi agli anni 2013 e 2014 nei modi e nei termini riportati in premessa, tenuto anche conto dei limiti imposti dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;

Di formulare le seguenti direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per la ripartizione delle risorse dei fondi 2010-2014, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009:

- 1) predisporre un nuovo contratto decentrato normativo, adeguato alle recenti disposizioni normative sopra richiamate per il triennio 2013-2015;
- 2) ripartire le risorse del fondo mediante l'applicazione degli istituti previsti dal CCDIA e in conformità ai compensi previsti dai contratti nazionali;
- 3) evidenziare che all'erogazione di tali compensi provvederà il Responsabile del Personale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art 45 del D.lgs 165/01, solo a seguito di comprovata ed effettiva condizione lavorativa espletata dai dipendenti beneficiari;
- 4) gli importi destinati alla produttività dovranno essere destinati prevalentemente alla produttività in relazione agli obiettivi che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance di ciascuna annualità. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2010;
- 5) autorizzare il Presidente e la componente di parte pubblica alla ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni 2010 ó 2011 ó 2012 ó 2013 ó 2014, fermi restando i sopracitati indirizzi, fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

di inviare il presente provvedimento al per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio corrente presentano la necessaria disponibilità;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009;

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

<p>D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49</p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa</p> <p>Il Responsabile del servizio amministrativo - contabile</p> <p>Sig. Antonello Passiu</p>	<p>D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49</p> <p>Si attesta la copertura finanziaria e regolarità contabile</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p>Sig. Antonello Passiu</p>
--	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Passiu Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sogos Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

PROT. N. _____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune il giorno **18/12/2014** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **02/01/2015**, .

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sogos Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, ha esecutiva **Immediata** in data **11/12/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sogos Giorgio

C O P I A

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Il Funzionario Incaricato

Villa Santa Antonio li 18/12/2014